I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 385/90 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1990

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cecoslovacchia e che riscuote, a titolo definitivo, il dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. Procedura preliminare

(1) A seguito di una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (ECCMF) a nome di un produttore comunitario che fornisce la totalità della produzione comunitaria di permanganato di potassio, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di permanganato di potassio corrispondente, dal 1° gennaio 1988, al codice NC ex 2841 60 00 (codice Taric : 2841 60 00*10), originario della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e della Repubblica popolare cinese, ed ha iniziato un'inchiesta.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2495/86 della Commissione [3] ha indicato che dall'inchiesta è emersa l'esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio per cui l'esportatore cecoslovacco, Chemapol Foreign Trade Co. Ltd, un esportatore della Repubblica popolare cinese e un esportatore della Repubblica democratica tedesca hanno offerto impegni di prezzo.

(3) Ai sensi dell'impegno offerto dall'esportatore cecoslovacco, la ditta suddetta ha formalmente promesso di aumentare i prezzi all'esportazione di un importo ritenuto sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dal dumping. La Commissione ha accettato questo impegno con la decisione 86/589/CEE [4].

B. Violazione dell'impegno e riapertura della procedura

(4) Avendo accolto dal ricorrente la richiesta di indagare sull'inosservanza dell'impegno di prezzo, la Commissione ha potuto appurare che il permanganato di potassio esportato dalla Chemapol veniva di nuovo immesso sul mercato comunitario ad un prezzo irrisorio, il che dimostrava la violazione dell'impegno di prezzo, e recava grave pregiudizio al produttore comunitario. Di conseguenza, dopo aver proceduto a ad un'audizione dell'esportatore cecoslovacco, la Commissione ha deciso [5] di riaprire la procedura antidumping riguardante le importazioni di permanganato di potassio originarie della Cecoslovacchia.

C. Azione provvisoria

(5) Considerando l'infrazione in termini di prezzo ed il conseguente pregiudizio, la Commissione ha revocato la propria accettazione dell'impegno assunto dall'esportatore cecoslovacco ed ha istituito, con il regolamento (CEE) n. 2535/89 [6], un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto interessato originario della Cecoslovacchia. Il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi con il regolamento (CEE) n. 3844/89 [7].

D. Procedura successiva

(6) La Commissione ha ufficialmente informato l'esportatore e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. C 63 del 18. 3. 1986, pag. 5.
[3] GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 12.
[4] GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 32.
[5] GU n. C 216 del 22. 8. 1989, pag. 7.
[6] GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 5.
[7] GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 1.

produttore comunitario della riapertura della procedura ed ha fornito alle parti interessate l'opportunità di rispondere ad un questionario inviato loro, di esprimere il loro parere per iscritto e di chiedere un'audizione.

(7) Il produttore comunitario e l'esportatore cecoslovacco hanno rispedito il questionario debitamente compilato alla Commissione ed hanno reso noto il loro parere per iscritto. Soltanto quattro importatori hanno risposto al questionario mentre gli altri hanno dichiarato di non essere interessati dalla procedura oppure, in vari casi, non hanno risposto affatto.

Tuttavia, le risposte inviate dall'esportatore e dagli importatori che si sono resi noti riguardavano soltanto una parte delle importazioni, nella Comunità, di permanganato di potassio originarie della Cecoslovacchia, registrate nelle statistiche ufficiali della Comunità stessa. Pertanto, il margine di dumping ed il conseguente pregiudizio sono stati determinati sulla base degli elementi disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Le statistiche ufficiali sono state utilizzate per colmare le lacune emerse nei dati riguardanti le importazioni contenuti nelle risposte dell'esportatore e degli importatori.

(8) Dietro loro richiesta, il produttore comunitario e l'esportatore cecoslovacco sono stati informati degli elementi e delle considerazioni fondamentali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio definitivo nonché la riscossione definitiva degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio. All'esportatore cecoslovacco è stato inoltre concesso un periodo per formulare eventuali osservazioni. Prima di trarre conclusioni definitive, la Commissione ha tenuto debitamente conto delle osservazioni formulate dal produttore comunitario e dall'esportatore cecoslovacco.

(9) La Commissione ha chiesto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie per un'eventuale determinazione del dumping ed ha svolto le inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) *Produttore comunitario:*
   — Industrial Química del Nalón SA, Oviedo, Spagna.

b) *Produttore nel paese di riferimento:*
   — Carus Chemical Company, Ottawa, Illinois, USA.

c) *Importatori nella Comunità:*
   — Hachemie — Hamburger Chemische GmbH, Amburgo, Repubblica federale di Germania;
   — Grillo Chemikalien GmbH, Duisburg-Hamborn, Repubblica federale di Germania.

(10) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 1988 ed il 30 giugno 1989.

E. Prodotto

I. *Descrizione del prodotto*

(11) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il permanganato di potassio che, a temperatura ambiente, si presenta sotto forma di un solido cristallino di forma romboidale, dotato di una lucentezza metallica rosso scuro. È un composto del manganese, del potassio e dell'ossigeno, nella cui produzione intervengono due materie prime: il minerale di pirolusite e la potassa caustica. Con una procedura di fabbricazione in due fasi, le materie prime vengono convertite per ossidazione, anzitutto in manganato di potassio e quindi in permanganato di potassio.

(12) Il prodotto è disponibile prevalentemente in tre qualità: tecnica, « free-flowing » e farmaceutica. Il prodotto tecnico ed il prodotto free-flowing sono intercambiabili per tutti gli impieghi.

II. *Prodotto simile*

(13) La Commissione ha riscontrato che il permanganato di potassio prodotto nella Comunità e quello esportato dalla Cecoslovacchia sono prodotti simili in tutte le loro caratteristiche fondamentali fisiche e tecniche. Essa ha inoltre appurato che non esistono differenze di questo tipo tra il prodotto ottenuto in Cecoslovacchia a quello fabbricato negli Stati Uniti, scelti come paese di riferimento (vedi considerando 15 e 16).

(14) Il Consiglio è giunto alla conclusione che le importazioni cecoslovacche sono costituite da prodotti simili al permanganato di potassio prodotto nella Comunità e negli Stati Uniti.

F. Dumping

(15) Per determinare l'esistenza di importazioni oggetto di dumping dalla Cecoslovacchia, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Cecoslovacchia stessa non è un paese ad economia di mercato e pertanto ha dovuto basare i propri calcoli sul valore normale del prodotto in un paese ad economia di mercato. A tal fine, il ricorrente ha proposto gli Stati Uniti come paese di riferimente. Poiché anche durante la procedura precedente si erano scelti gli Stati Uniti come paese di riferimento, la Commissione ha accolto la proposta del ricorrente e stabilito che la base di raffronto fosse anche questa volta costituita dal prezzo di vendita del prodotto sul mercato statunitense. L'esportatore cecoslovacco non ha mosso alcuna obiezione in merito.

(16) La Commissione ha verificato che negli Stati Uniti non esistono controlli di prezzi e vi sia sufficiente concorrenza a seguito della presenza di massicce importazioni da paesi terzi; inoltre, ha verificato che i prezzi applicati dal produttore statunitense sul mercato interno siano ragionevolmente proporzionali ai costi di produzione, tenendo altresì conto di un margine di profitto. Di conseguenza, il Consiglio conferma la scelta della Commissione riguardo alla base di determinazione del valore normale.

(17) Il valore normale è stato fissato sulla base dei prezzi paragonabili effettivamente pagati o da pagare nel quadro di normali correnti di scambio per il prodotto analogo sul mercato statunitense.

(18) Le vendite sul mercato americano prese in considerazione per il computo del valore normale erano state effettuate a clienti indipendenti, ad uno stadio commerciale paragonabile a quello delle vendite all'esportazione, con un margine di profitto e in quantitativi sostanziali. La media ponderata dei prezzi di queste vendite è stata pertanto ritenuta rappresentativa dei prezzi praticati sul mercato interno americano.

(19) In generale, i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità. Ciononostante, per il 24 % delle importazioni prese in considerazione, per i motivi di cui al considerando 7, i prezzi all'esportazione sono stati basati sulle statistiche ufficiali della Comunità, debitamente adeguate.

(20) Nel raffronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, quando le circostanze lo hanno consentito e laddove vi erano sufficienti elementi di prova, delle differenze che incidono sulla paragonabilità dei prezzi, soprattutto in termini di quantitativi, consegna, condizioni di pagamento e altre spese inerenti alla vendita. Tutti i raffronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

(21) Da questi raffronti emerge che durante il periodo dell'inchiesta sono state realizzate esportazioni in dumping nella Comunità. I margini del dumping, calcolati cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto e sulla base di condizioni di pagamento in contanti, variano a seconda della transazione oggetto dell'esportazione e dello Stato membro esportatore ed equivalgono ad una media ponderata del 19,6 %. Il Consiglio conferma questo margine di dumping definitivo.

G. Pregiudizio

(22) Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione emerge che, nonostante l'impegno assunto, le importazioni nella Comunità di permanganato di potassio originarie della Cecoslovacchia sono aumentate da 131 tonnellate a 384 tonnellate tra il 1987 e il 1988 ed hanno raggiunto 166 tonnellate nel 1989 in base ad un'estrapolazione dei dati annuali. Di conseguenza, la quota di mercato comunitario detenuta dal paese esportatore è aumentata dal 3,3 % all'11,4 % dal 1987 al 1988 sino a raggiungere il 6,6 % nel primo semestre 1989. Dette importazioni si sono concentrate sui mercati della Repubblica federale di Germania e della Francia, che hanno assorbito il 94 % del volume delle importazioni dalla Cecoslovacchia nella Comunità dal 1987.

(23) Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni in parola, essi si sono situati ad un livello talmente basso da costringere il produttore comunitario a vendere il prodotto sul mercato della Comunità a prezzi tali da non coprire, in media, i costi di produzione praticati nei paesi comunitari in cui pervenivano le importazioni in questione oppure, in altri paesi comunitari, non consentivano di realizzare un ragionevole margine di profitto. I prezzi all'importazione non solo hanno impedito al produttore comunitario di procedere agli aumenti di prezzo che di norma sarebbero intervenuti, ma lo hanno persino costretto a ridurre i prezzi nel tentativo di salvaguardare il livello delle vendite e la quota di mercato.

(24) Per quanto riguarda l'impatto delle importazioni sulla situazione del produttore comunitario, si è dovuto tener conto dei seguenti fattori:

a) il pregiudizio concreto subito dal produttore comunitario a seguito delle importazioni originarie della Cecoslovacchia sino alla fine del 1986 era stato inizialmente compensato dall'impegno di prezzo assunto in quel tempo dall'esportatore cecoslovacco.

Ciononostante, il permanganato di potassio originario di questo paese è stato successivamente immesso in libera pratica nella Comunità a prezzi tali da costituire una chiara violazione del prezzo convenuto. Pertanto, ciò ha posto termine alla tregua momentanea concessa all'industria comunitaria. Negli ultimi tre anni, lo sfruttamento del potenziale del produttore comunitario è rimasto ancorato al bassissimo livello del 33 %. Inoltre, le scorte si sono accumulate ed hanno raggiunto nel giugno 1989 un volume di 1 200 tonnellate, equivalente a quello di un anno di vendite;

b) le vendite di permanganato di potassio effettuate dal produttore comunitario nella Comunità sono diminuite da 1 209 a 713 tonnellate tra il 1987 ed il 1988 sino a raggiungere le 402 tonnellate nel 1989, in base ad un'estrapolazione dei dati annuali. Questo andamento delle vendite, paragonato a quello del consumo comunitario, rivela una contrazione della quota di mercato detenuta dal produttore comunitario dal 25,9 % al 21,2 % tra il 1987 e il 1988, fino al 16 % nei primi sei mesi del 1989;

c) gli effetti combinati del mantenimento della depressione dei prezzi comunitari dovuti ai prezzi all'importazione hanno aggravato le perdite subite dal produttore comunitario, il quale continua a versare in una precaria situazione finanziaria;

d) nonostante i continui tagli alla produzione praticati nel settore del permanganato di potassio dal produttore comunitario, è stato possibile mantenere a tutt'oggi i 33 posti di lavoro di detto settore trasferendoli ad altri reparti della società. Tuttavia, qualora la situazione finanziaria del settore dovesse continuare a degradarsi senza porvi immediatamente rimedio, verrebbe

compromessa la sicurezza dei suddetti posti di lavoro.

(25) Alla luce degli sviluppi economici sopra indicati, risulta che il produttore comunitario ha subito un danno incontestabile. Ciò è dimostrato in particolare, dalla perdita del margine di profitto, dal calo delle vendite e dalla contrazione della quota di mercato. Di conseguenza, si conclude che l'industria comunitaria sta subendo un grave pregiudizio. Il Consiglio conferma questa conclusione.

(26) Per quanto riguarda le importazioni in dumping originarie della Cecoslovacchia, esiste un chiaro fenomeno di parallelismo e concomitanza tra l'incremento del loro volume e la perdita della quota di mercato e del margine di profitto da parte del produttore comunitario. Essendo il permanganto di potassio un prodotto « sensibile » all'andamento dei prezzi, il calo nel prezzo delle importazioni cecoslovacche derivante dalla violazione dell'impegno ha sortito un effetto immediato sulla produzione comunitaria, come risulta nel considerando 23. L'incremento della quota di mercato comunitaria detenuta dalle importazioni originarie della Cecoslovacchia corrisponde altresì, entro certi limiti, ad una ridotta presenza del produttore comunitario sul mercato.

(27) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia imputabile ad altri fattori quali mutamenti nella domanda, un calo nelle importazioni del produttore comunitario verso i paesi terzi oppure un incremento delle importazioni non assoggettate a misure antidumping.

Nei primi sei mesi del 1989 il consumo di permanganato di potassio nella Comunità è diminuito del 40 % rispetto al consumo nel 1987, in base ad un'estrapolazione dei dati annuali. Ciononostante, questo andamento del consumo potrebbe spiegare il calo delle vendite del produttore comunitario, ma non la riduzione della sua quota di mercato. Pertanto, in questo periodo, mentre le importazioni dalla Cecoslovacchia sono aumentate del 27 % circa, le vendite del produttore comunitario sul mercato della Comunità sono diminuite in modo nettamente più rapido rispetto al consumo comunitario, determinando una contrazione della quota di mercato e del margine di profitto nella Comunità pari rispettivamente al 38 % e al 50 %.

Le esportazioni effettuate dal produttore comunitario verso i mercati dei paesi terzi, in particolare gli Stati Uniti, sono rimaste stabili in termini di volume e valore dal 1987 e, pertanto, non possono essere la causa del calo del margine di profitto del produttore comunitario.

Per quanto riguarda le importazioni non subordinate a misure antidumping o non oggetto di inchieste, dal 1987 esse hanno seguito un incremento più rapido che non quello del consumo comunitario fino a raggiungere una quota di mercato del 54 % nel primo semestre 1989. Oltre il 90 % di detta quota di mercato è detenuta da importazioni provenienti dagli Stati Uniti, da Taiwan e da Hong Kong. Le importazioni dagli Stati Uniti sono state effettuate a prezzi di gran lunga superiori a quelli praticati per i prodotti cecoslovacchi e non esiste in merito alcuna prova di dumping.

Le importazioni da Taiwan e da Hong Kong sono state escluse dalla procedura in corso, in attesa dell'esito dell'inchiesta della Commissione, ora in atto, per quanto riguarda le origini di dette importazioni. Poiché è improbabile che il permanganato di potassio sia prodotto in questi paesi, esistono elementi indicanti che dette importazioni potrebbero avere origine in paesi nei cui confronti sono in vigore misure antidumping.

Considerando quanto precede, il pregiudizio potrebbe essere imputabile anche ad importazioni originarie di paesi non oggetto della procedura. Ciononostante, dette importazioni avrebbero contribuito soltanto parzialmente al grave pregiudizio riscontrato e non avrebbero minimamente alterato l'effetto negativo sortito dalle importazioni in dumping originarie della Cecoslovacchia (vedi considerando 26).

Di conseguenza, si può concludere che le importazioni oggetto di dumping originarie della Cecoslovacchia in violazione dell'impegno assunto hanno recato un grave e tangibile pregiudizio all'industria comunitaria. Il Consiglio conferma questa conclusione.

H. Interesse comunitario

(28) In considerazione delle gravi difficoltà in cui versa il produttore comunitario interessato, il mancato ricorso a provvedimenti atti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping originarie della Cecoslovacchia esporrebbe a grave rischio la sopravvivenza dell'industria, con conseguenze negative sull'occupazione. Inoltre, i molteplici impieghi del permanganato di potassio nei settori ambientale ed agricolo ed in altri settori, talora quello strategico, impongono alla Comunità di mantenere in attività l'unico produttore comunitario rimanente. Inoltre, le misure prospettate sortirebbero un effetto trascurabile sui prezzi al consumo nella Comunità rispetto ai prodotti finiti in cui viene incorporato il permanganato di potassio.

(29) L'esportatore cecoslovacco, informato delle principali risultanze e considerazioni sulla cui base si intendeva raccomandare l'istituzione del dazio definitivo, ha proposto di rinnovare l'impegno precedentemente assunto. Tuttavia, considerata la violazione di detto impegno, il rinnovo dello stesso non offrirebbe al produttore comunitario una sufficiente e attendibile protezione ed anzi sarebbe discriminante nei confronti degli esportatori di altri paesi terzi che hanno invece onorato gli impegni assunti nei confronti della Commissione.

Pertanto, il Consiglio è giunto alla conclusione che sia nell'interesse della Comunità intervenire con un'azione che elimini il pregiudizio causato all'industria comunitaria direttamente interessata e che detta azione debba assumere la forma di un dazio antidumping definitivo.

I. Aliquota del dazio

(30) Avendo preso in considerazione, da un lato, il prezzo di vendita franco fabbrica necessario per consentire un adeguato margine di profitto al produttore comunitario e, dall'altro, il prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, applicabile alle importazioni interessate, la Commissione ha fissato al 25,4 % l'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio. Tuttavia, l'eliminazione del pregiudizio mediante un aumento dei prezzi all'importazione fino al livello del pregiudizio stesso, implicherebbe il superamento del margine di dumping riscontrato durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, il pregiudizio può essere eliminato soltanto ad un livello che non superi il margine di dumping pari al 19,6 % (vedi considerando 21). Inoltre, poiché l'impegno precedente è stato infranto e al fine di evitare un aggravarsi del dumping e del conseguente pregiudizio a causa di un ulteriore calo dei prezzi all'esportazione, si ritiene che un dazio variabile risponda meglio alla situazione. Pertanto, il Consiglio conclude che il pregiudizio sarà eliminato al livello del margine di dumping riscontrato e che l'importo del dazio definitivo dovrà essere pari alla differenza tra il prezzo per chilogrammo netto, franco frontiera comunitario, dazio non corrisposto e 2,20 ecu.

J. Riscossione del dazio provvisorio

(31) Per motivi di cui a considerando da 15 a 27, il Consiglio stabilisce altresì che gli importi vincolati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2535/89 verranno definitivamente riscossi a concorrenza dell'importo del dazio definitivo. Pertanto, verranno restituiti i dazi antidumping provvisori riscossi o vincolati a titolo di garanzia per il permanganato di potassio non coperti dal dazio antidumping definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio del codice NC ex 2841 60 00, originarie della Cecoslovacchia.

2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo, per chilogrammo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto 2,20 ecu.

Il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è considerato netto se le effettive condizioni di vendita stabiliscono che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni dalla data della consegna; detto prezzo viene diminuito dell'1 % per ciascun mese di dilazione del pagamento.

3. Le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali sono applicabili.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2535/89 vengono riscossi a concorrenza dell'importo del dazio definitivo.

Vengono restituiti gli importi riscossi o vincolati non coperti dal dazio definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. REYNOLDS